

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 56

(5)(6)(7)

1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.

3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.

4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.

5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.

6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento.

Note:

1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 28, comma 1, L. R. 44/1988

2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 29, comma 1, L. R. 44/1988

- 3** Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989
- 4** Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989
- 5** Articolo sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 13/1998
- 6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 13/1998
- 7** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001